

ELENCO DEI PRESENTI AL CONGRESSO FEDERALE STRAORDINARIO DEL 26 GENNAIO 2022

DELL'UNIONE CONSUMATORI ITALIANI O.N.L.U.S.



ALBANESE MASSIMILIANO

[Signature]

BIZZARRI FABIO (per delega a CAMPLONE ALESSIA)

[Signature]

CALVIELLO VALERIA (per delega a CHIALASTRI SILVANA)

[Signature]

CAMPLONE ALESSIA

[Signature]

CARTOLARI PAOLO (per delega a CAMPLONE ALESSIA)

[Signature]

CASTO CARMELO (per delega a PAGANO MARIA)

[Signature]

CHIALASTRI SILVANA

[Signature]

DE MASSIS ANGELA (per delega a KAPITONOV ~~ALEXANDER~~ ^{ALEKSANDR})

[Signature]

DI MASCIO MICAELA (per delega a ALBANESE MASSIMILIANO)

[Signature]

FEDE DANIELE (per delega a MECCHI FABRIZIO)

[Signature]

KAPITONOV ~~ALEXANDER~~ ^{ALEKSANDR}

[Signature]

LANCIA LUIGI (per delega a LEUTI ELEONORA)

[Signature]

LEUTI ELEONORA

[Signature]

LIBERALI RENATA (per delega a LEUTI ELEONORA)

[Signature]

MARCHETTA MARIAGRAZIA (per delega a MECCHI FABRIZIO)

[Signature]

[Vertical signature]

[Vertical signature]

[Vertical signature]

MAURIZIO ANDREA (per delega a ALBANESE MASSIMILIANO)



MAXIA GABRIELE (per delega a CHIALASTRI SILVANA)



MECHI FABRIZIO

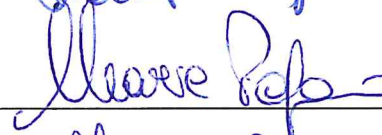


MEUCCI SERGIO (per delega a KAPITONOV ALEXANDER)

ALEKSANDR
ALEXANDER



PAGANO MARIA



PAGANO ROCCO (per delega a PAGANO MARIA)



PALAIA GIANLUCA (per delega a TEDDE ALESSANDRO)



PESCHIAROLI FRANCESCA (per delega a TEDDE ALESSANDRO)



POLINI MICHELE (per delega a SERAFINI SEBASTIAN)



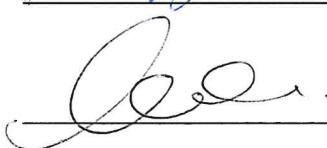
SERAFINI SEBASTIAN



TEDDE ALESSANDRO



TURCANO MARIUS (per delega a TEDDE ALESSANDRO)




S. S. S.
S. S. S.
S. S. S.






Statuto della
UNIONE CONSUMATORI ITALIANI e.t.s.

ALLEGATO "B"
REP 2037
RACC 866

Titolo preliminare

Articolo 1

Definizioni.

- I. Nel contesto del presente atto, si intendono:
- per Unione, la «*Unione Consumatori Italiani e.t.s.*», come meglio definita all'art. 1 comma I del presente atto;
 - per Statuto, il presente atto, contenente lo Statuto dell'Unione approvato dal Congresso Federale in sostituzione di quello precedentemente in vigore, abrogato, e di cui meglio all'art. 1 comma II del presente atto;
 - per Regolamento o Regolamenti, le disposizioni che integrano od attuano lo Statuto, come previsto dall'art. 1 comma II del presente atto;
 - per C.T.S., il Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni;
 - per C.d.C., il Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e sue successive modificazioni;
 - per T.F.U.E. il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per come definitivamente approvato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e ratificato in Italia con la Legge 2 agosto 2008 n. 130, e sue successive modificazioni.

Titolo I

Costituzione, durata, sedi e scopi.

Capo I

Della denominazione, della natura federale e della durata.

Articolo 2

Denominazione, disciplina e personalità giuridica.

- I. L'associazione nazionale di consumatori ed utenti costituita il 23 luglio 2014 sotto la denominazione «*Unione Consumatori Italiani o.n.l.u.s.*» assume, con l'approvazione del presente Statuto da parte del Congresso Federale, la forma giuridica di ente del terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del C.T.S., variando la propria denominazione in «*Unione Consumatori Italiani e.t.s.*». La denominazione può essere utilizzata con pieno valore identificativo e legale anche in forma abbreviata, come «*UCI e.t.s.*» e, inoltre, ove il contesto lo richieda, nella sua versione estesa può essere resa in traduzione in qualsiasi lingua diversa da quella italiana.
- II. L'Unione è disciplinata in via principale dalle disposizioni contenute nel proprio Statuto, alla cui osservanza sono vincolati tutti gli associati e per la cui interpretazione deve farsi ricorso ai principi di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale. Lo Statuto può essere integrato ed attuato da Regolamenti approvati dalla Giunta Federale. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del C.T.S., del Codice Civile e di ogni altra normativa italiana ed europea applicabile, quando non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti.
- III. Ai sensi dell'art. 22 del C.T.S., l'Unione, previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha propria personalità giuridica.

Articolo 3

Stemma.

- I. Lo stemma dell'Unione è costituito da una figura circolare, rappresentante quattro figure umane stilizzate, ciascuna di diverso colore e di cui sono visibili soltanto la testa ed il torso,



A.A.

Quel.

JP

UCI

le quali sono disposte a cerchio e posizionate l'una di fronte a tutte le altre, con ciascuna di esse che tende il proprio braccio sinistro verso la figura alla propria sinistra. All'interno della figura circolare così costituita è presente la dizione «*UCH*» in carattere capitale.

- II. Lo stemma è elemento identificativo proprio dell'Unione, al pari della denominazione.

Articolo 4

Natura federale.

- I. L'Unione è organismo unitario di confederazione, comune rappresentanza, coordinamento e direzione di una struttura federale, articolata in un organismo centrale, che s'identifica con l'Unione stessa e definisce la linea direttiva unica nazionale, e vari organismi periferici, come istituiti e regolati a norma dello Statuto e degli eventuali Regolamenti. Tali organismi periferici avranno propria parziale autonomia organizzativa e gestionale.
- II. Ciascun organismo periferico, nello svolgimento delle proprie attività in autonomia, si uniformerà allo Statuto ed ai Regolamenti e si atterrà alle linee guida impartite dagli organi federali dell'Unione.

Articolo 5

Durata.

- I. L'Unione ha durata indeterminata.

Capo II

Delle sedi.

Articolo 6

Sede federale.

- I. L'Unione ha sede legale in Roma, all'indirizzo fissato dalla Giunta Federale.
- II. La Giunta Federale può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, riferite all'Unione intesa come organismo centrale.
- III. Il Segretario Federale ed il suo Gabinetto sono domiciliati ai fini sociali e svolgono le proprie funzioni presso l'ufficio all'uopo indicato dal Segretario Federale, anche al di fuori della sede dell'Unione, che si considera in tal caso ad ogni effetto sede secondaria della stessa. In assenza di tale indicazione, la Segreteria Federale è domiciliata presso la sede legale dell'Unione.

Articolo 7

Sedi locali.

- I. L'Unione esercita le proprie attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, ispirandosi a principi federativi e di partecipazione democratica. Per attuare tali principi, promuove la costituzione tra i propri associati degli organismi periferici, come regolati dallo Statuto, che dovranno operare capillarmente sui territori di rispettiva competenza.
- II. Ciascun organismo periferico istituito a norma dello Statuto avrà una propria sede locale, sul territorio di propria competenza.

Capo III

Degli scopi e delle attività sociali.

Articolo 8

Scopi sociali.

- I. L'Unione, quale ente del terzo settore, si prefigge l'alto scopo di concorrere a perseguire il

bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, nonché valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa della cittadinanza, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma IV della Costituzione della Repubblica Italiana, altresì promuovendo la cultura dell'etica, della tutela di consumatori ed utenti, della sicurezza e dignità dei lavoratori e del rispetto dell'ambiente naturale anche nello svolgimento dell'attività d'impresa, così come nella costituzione e gestione della proprietà privata, in attuazione della loro funzione sociale richiamata dagli articoli 41 e 42 della stessa Costituzione.

- II. Nell'ambito di tali alti scopi generali, l'Unione persegue in particolare la finalità di promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti e gli interessi propri dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e dei contribuenti, prefiggendosi altresì di costituire un dialogo costruttivo tra costoro ed i produttori di beni e servizi, gli operatori finanziari, il fisco e le pubbliche amministrazioni, favorendo un confronto costante tra le opposte categorie, al fine di contribuire a diffondere anche in ambito istituzionale ed imprenditoriale la cultura della tutela dei consumatori e di favorire, nelle dinamiche di mercato, il perseguimento di soluzioni d'incontro tra domanda ed offerta, che siano frutto di un'equilibrata mediazione tra l'esigenza di massima tutela dei consumatori ed il conseguimento di un giusto profitto per i produttori.
- III. L'Unione contribuisce all'attuazione in concreto dei principi di cui all'art. 101 del T.F.U.E., tutelando i consumatori finali dai pregiudizi derivati da decisioni, intese e/o pratiche vietate da tale norma, ovvero derivanti da qualsiasi altra attività illecita posta in essere da soggetti pubblici o privati di qualsiasi nazionalità, che abbiano per oggetto o per effetto, anche solo indiretto, di impedire, restringere, falsare o comunque alterare in danno di consumatori ed utenti la concorrenza all'interno del mercato dell'Unione Europea.
- IV. Contribuisce, inoltre, all'attuazione in concreto, alla promozione ed alla tutela dei diritti riconosciuti ai consumatori ed agli utenti dall'art. 2 del C.d.C.:
- alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
 - ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
 - all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
 - all'educazione al consumo critico e consapevole;
 - alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e in ogni altro rapporto negoziale in cui sia coinvolto un soggetto in posizione di svantaggio causato da asimmetria informativa e/o economica;
 - alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
 - all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
- V. Al fine di contribuire a tutelare il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e per evitare che i cittadini debbano subire il sovrapprezzo direttamente o indirettamente generato da condotte illecite, l'Unione promuove il diritto alla trasparenza e favorisce la diffusione di una cultura della legalità e dell'etica, nonché della prevenzione della corruzione, monitorando e denunciando ogni attività illecita che violi le norme ed i principi per la corretta gestione ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
- VI. Partendo dalla consapevolezza che, nell'odierna società dell'i.c.t. (information and communication technologies), i dati personali costituiscono beni preziosi quanto delicati, il cui trattamento necessita di inderogabili cautele, a tutela dei diritti inviolabili della persona umana, l'Unione promuove la protezione di tali dati e la riservatezza delle persone, armonizzando tali tutele con un'idea di mercato aperto e sostenibile, giusto e dinamico, tenuto conto dei nuovi contesti economici globali, ritenendo quale indispensabile via d'azione la diffusione di una responsabile cultura della privacy sia tra consumatori ed utenti, quali interessati al trattamento dei dati, che tra gli operatori di mercato, quali titolari del trattamento ed utilizzatori delle informazioni.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- VII. L'Unione persegue altresì la finalità di concorrere alla creazione e diffusione di un benessere equo e sostenibile, attuato anche attraverso la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; persegue, inoltre, la finalità di favorire stili di vita, produzione e consumo improntati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei consumatori, nonché ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura.

Articolo 9

Attività sociali.

- I. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Unione realizza le proprie attività sociali senza alcuno scopo di lucro, in posizione di assoluta indipendenza e autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, confessionali, imprenditoriali o di potere economico, reggendosi su un ordinamento a base democratica e federativa ispirato a ideali solidaristici, come disegnato dallo Statuto, e determinandosi sulla base di principi di partecipazione democratica. Tutte le attività sociali sono esercitate secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del C.T.S.
- II. L'Unione svolge ogni attività diretta ad arrecare benefici e tutelare chiunque sia soggetto svantaggiato in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, familiari, economiche o informative e necessiti di assistenza di tipo sociale, sanitario, psicologico, culturale, giuridico, amministrativo, fiscale, economico e finanziario nelle realtà private e/o associative in cui si svolge la sua personalità, per il fine ultimo di realizzare ideali etici di rapporti paritari ed equi, rimediando alla posizione di debolezza di una parte rispetto alle altre. Tale attività potrà essere attuata anche attraverso:
- a) la costituzione di un istituto di patronato ed assistenza sociale, ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 152;
 - b) la costituzione di un centro di assistenza fiscale, ai sensi del capo V del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
- III. Pianifica ed attua un'opera di sensibilizzazione, educazione e formazione sui temi afferenti i propri scopi sociali, rivolta ai propri associati ed al pubblico, realizzata tanto a livello locale quanto a livello nazionale e sovranazionale, sia attraverso l'organizzazione di sportelli al cittadino di assistenza e consulenza, corsi di formazione, stage, tirocini, master, convegni, congressi, meeting, workshop, seminari, mostre ed altri eventi pubblici e/o privati di qualsivoglia natura, dedicati di volta in volta a temi specifici, sia attraverso la diffusione tra il pubblico di prodotti editoriali su supporto cartaceo e non, oltre che di materiale multimediale veicolato attraverso il proprio sito internet ufficiale ed i propri canali dei social network, avvalendosi in ciò anche delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416, e successive modificazioni, come estesi alle associazioni rappresentative di consumatori ed utenti dall'art. 138 del C.d.C.
- IV. Promuovere, rappresenta e difendere i diritti dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, tutelandone sia gli interessi individuali che diffusi, anche in sede giudiziale. A tale scopo, ove ne ricorrano i presupposti e previa iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 196 *ter* delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile, promuove azioni di classe come previste dagli articoli 840 *bis* e seguenti del Codice di Procedura Civile, nonché azioni per garantire l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi del Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198. Inoltre, quale ente rappresentativo di interessi lesi dai reati, propone denunce e querele volte all'accertamento e punizione di qualsiasi fatto contrario alla legge e, ove ne ricorrano i presupposti, esercita tutti i diritti e le facoltà previsti dagli articoli 90 e 91 del Codice di Procedura Penale. Per i casi di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, promuove, ove ne ricorrano i presupposti, le azioni di cui agli articoli 263 comma IV e 265 comma III del T.F.U.E.
- V. Promuove ed organizza tavoli di lavoro e confronto tra i consumatori e gli utenti di beni e

servizi ed i loro produttori, nonché con le pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, patti ed accordi di qualsivoglia natura.

- VI. Svolge attività di rappresentante degli interessi dei consumatori e degli utenti di fronte a decisori pubblici e privati, promuovendo iniziative di qualsivoglia natura volte a migliorare la disciplina della produzione di beni e servizi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché ogni altra disciplina afferente l'oggetto dei propri scopi sociali; in tale ambito di attività, promuove iniziative di documentazione ed informazione su specifici temi al fine di sensibilizzare i decisori pubblici e privati, nonché l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, ed altresì la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare o parlamentare, ovvero regionale, aventi ad oggetto l'attuazione dei propri scopi statutari, cooperando ove occorra con altre associazioni e soggetti del mondo politico ed istituzionale.
- VII. Cura la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e la gestione di beni confiscati alle mafie e ad altre organizzazioni criminali, divenendone assegnataria, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 48, comma III lett. c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, per finalità connesse ai propri scopi sociali.
- VIII. Tutela e supporta le vittime dei reati di usura ed estorsione, offrendo assistenza di tipo legale, psicologico e finanziario, configurandosi a tale ultimo fine, ove ne ricorrano i presupposti, patrimoniali e gli altri requisiti di legge:
- a) quale associazione per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ai sensi dell'art. 15, comma IV e seguenti, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, previa iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche con funzione di ente concorrente alla gestione del relativo fondo di garanzia;
 - b) quale associazione di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, ai sensi dell'art. 13 comma II della Legge 23 febbraio 1999 n. 44, previa iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, anche con funzione di ente membro del comitato di gestione del relativo fondo di solidarietà, ai sensi dell'art. 18, comma I lett. d) della medesima Legge.
- IX. Organizza e promuove il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, tutelando il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi; inoltre, tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi.
- X. Organizza e promuove iniziative di studio e ricerca sui temi afferenti i propri scopi sociali, ovvero partecipa ad iniziative di tale natura promosse da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sia in Italia che all'estero. Promuove altresì e finanzia borse di studio, assegni di ricerca, premi e benemeritenze di qualsivoglia natura, per sostenere e celebrare studenti, ricercatori, autori, divulgatori ed altre figure particolarmente meritevoli nell'ambito delle attività afferenti i propri scopi sociali.
- XI. Oltre a tutte le attività come sopra elencate, per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Unione potrà altresì:
- a) organizzare e gestire attività culturali, sportive, artistiche, filantropiche e ricreative di qualsivoglia genere, volte a favorire la diffusione e il radicamento della cultura e dei valori cui si ispira nel perseguimento dei propri scopi sociali;
 - b) promuovere la cooperazione e il coordinamento con iniziative e attività di soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, stipulando protocolli d'intesa, accordi di partenariato, convenzioni e patti di qualsiasi natura, anche allo scopo di offrire ai propri associati opportunità e facilitazioni;
 - c) promuovere la costituzione ovvero aderire ad enti del terzo settore, federazioni, associazioni, fondazioni, comitati di qualsivoglia natura, sia in Italia che all'estero, mantenendo la propria autonomia;
 - d) promuovere raccolte di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di



finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche mediante sollecitazione al pubblico, nonché attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore ai sostenitori, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del C.T.S.;

- e) promuovere iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti farmaceutici di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del C.T.S.;
- f) promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi I e II, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e loro successive modificazioni, altresì svolgendo attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- h) promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281;
- i) svolgere tutte le altre attività d'interesse generale, senza esclusione, come previste dall'art. 5 del C.T.S.;
- j) non perseguendo alcun fine di lucro, intraprendere, quale attività meramente strumentale, accessoria e marginale, da qualificarsi quale attività diversa ai sensi dell'art. 6 del C.T.S. e nel rigoroso rispetto di quanto ivi prescritto, sia in Italia che all'estero, qualsiasi tipologia di operazione produttiva, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare direttamente o indirettamente connessa o comunque affine agli scopi sociali, i cui eventuali proventi saranno integralmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento delle attività sociali ovvero ad opere benefiche, con espresso divieto di distribuzione di utili, resti di gestione o fondi tra gli associati.

Titolo II

Degli associati.

Capo I

Della composizione dell'Unione e dei diritti e doveri degli associati.

Articolo 10

Composizione dell'Unione.

- I. L'Unione si compone di persone fisiche – senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'appartenenza ha carattere libero e volontario ed il rapporto associativo produce gli effetti previsti dallo Statuto, dalla sua instaurazione fino alla sua cessazione.
- II. Possono essere soci tutte le persone che abbiano compiuto i 16 anni d'età, di qualsiasi nazionalità. I soci minorenni non possono accedere alle cariche sociali di tipo elettivo né essere nominati per lo svolgimento di qualsivoglia funzione sociale. Essi partecipano con pieno diritto a tutte le attività sociali generali ed esprimono il proprio voto esclusivamente per tramite di un esercente la responsabilità genitoriale. La Giunta Federale può adottare uno specifico Regolamento inerente i soci minorenni.

- III. Possono essere soci anche le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite e di qualsiasi nazionalità, le quali devono indicare una persona fisica che funga da loro rappresentante permanente in seno all'Unione. La Giunta Federale può adottare uno specifico Regolamento inerente i soci persone giuridiche. La partecipazione delle persone giuridiche all'Unione non può determinare in alcun modo, o avere per effetto anche solo indiretto, qualsivoglia forma di condizionamento delle attività sociali da parte degli interessi di cui le persone giuridiche associate sono espressione: a tale fine, i rappresentanti delle persone giuridiche non possono accedere alle cariche sociali di tipo elettivo. Inoltre, l'elenco delle persone giuridiche associate è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.
- IV. L'esistenza dell'Unione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno di tale pluralità è da considerare quale fattispecie di scioglimento.

Articolo 11

Categorie di associati.

- I. Gli associati si distinguono in:
- a) soci fondatori, unicamente persone fisiche, che sono coloro i quali hanno stipulato l'originario atto costitutivo dell'Unione, nonché coloro che, successivamente associatisi, vengono ammessi nella categoria dalla Giunta Federale e nominati dal Presidente, in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti; tali soci sono tenuti al versamento della sola quota associativa ordinaria, salvo che non chiedano di essere anche soci sostenitori;
 - b) soci sostenitori, che sono coloro i quali sostengono l'Unione versando, oltre alla quota associativa ordinaria, dei contributi periodici ulteriori, determinati dalla Giunta Federale; a tale categoria appartengono tutte le persone giuridiche associate;
 - c) soci onorari, che sono persone note al pubblico – per le loro qualità umane o professionali, ovvero per i loro meriti istituzionali, culturali, artistici o filantropici – che, su delibera della Giunta Federale, previa loro accettazione vengono nominate dal Presidente; tali associati non sono obbligati al versamento di quote associative, partecipando alla vita ed alle attività dell'Unione senza diritto di voto; non possono accedere alle cariche sociali di tipo elettivo, salvo rinuncia allo stato di socio onorario e l'inserimento in una diversa categoria;
 - d) soci ordinari, che sono tutti gli associati non appartenenti alle precedenti categorie, i quali sono tenuti al versamento della sola quota associativa ordinaria.

Quando, nello Statuto e nei Regolamenti, si menzionano gli associati o i soci senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

- II. Ciascun associato è membro dell'Unione, intesa quale organismo federale centrale, ed è altresì membro del Comitato Regionale e del Comitato di Sezione corrispondenti al territorio ove dimora, se costituiti. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Le articolazioni periferiche dell'Unione non possono regolare in modo difforme i rapporti con e tra gli associati a loro appartenenti.

Articolo 12

Diritti e doveri degli associati.

- I. Tutti gli associati hanno diritto:
- a) a frequentare tutti i locali dell'Unione, negli ordinari orari di apertura, ed a partecipare a tutte le iniziative indette dalla stessa;
 - b) ad essere informati sulle attività dell'Unione ed a controllarne il buon andamento, nonché a denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.;
 - c) con la sola eccezione dei soci onorari, ad esercitare il diritto di voto, come regolato dallo



Statuto, se in regola con i versamenti delle quote associative;

- d) con la sola eccezione dei soci onorari e dei rappresentanti delle persone giuridiche associate, ad accedere alle cariche sociali elettive, come regolate dallo Statuto;
- e) ad usufruire di tutti i servizi e le prestazioni che l'Unione eroghi direttamente, versando gli eventuali contributi aggiuntivi richiesti in base alla tipologia dell'erogazione, nonché ad usufruire di tutte le opportunità e facilitazioni derivanti da convenzioni e patti di qualsiasi natura con chiunque stipulati dall'Unione.

II. Tutti gli associati hanno il dovere:

- a) di rispettare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le altre deliberazioni degli organi sociali, secondo le rispettive competenze statutarie, siano esse di carattere generale o speciale, anche in caso di dissenso;
- b) di versare senza ritardo le quote associative dovute in base alla categoria di appartenenza;
- c) di versare senza ritardo gli eventuali contributi aggiuntivi, dovuti per l'accesso a particolari servizi o prestazioni resi dall'Unione ai propri associati;
- d) di partecipare attivamente, nella misura delle proprie possibilità, alle attività sociali;
- e) di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento o attività in palese contrasto con gli scopi dell'Unione ed i valori in cui si riconosce, ovvero che possa comunque direttamente o indirettamente danneggiare, anche solo potenzialmente, l'Unione e/o i suoi organi statutari, ovvero che abbia per oggetto o per effetto, anche solo indiretto, di impedire, limitare, rendere eccessivamente oneroso e/o complesso o comunque incidere negativamente sullo svolgimento delle attività sociali, eccettuati i soli casi in cui il comportamento o l'attività vietati costituiscano da parte dell'associato l'esercizio lecito ed in buona fede di un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico generale, che l'Unione abbia in qualsiasi modo direttamente o indirettamente leso;
- f) di astenersi dall'offendere il decoro o l'onore degli altri associati.

Capo II

Della costituzione e dell'estinzione del rapporto associativo.

Articolo 13

Modalità d'iscrizione.

- I. Le persone fisiche e giuridiche interessate ad associarsi devono presentare domanda d'iscrizione presso la sede federale ovvero presso una sede locale dell'Unione, mediante un modello approvato dalla Giunta Federale con apposito Regolamento, che può contenere anche i requisiti ritenuti necessari per l'ammissione – secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Unione – nonché le procedure da seguire per l'iscrizione ed il ricorso avverso l'eventuale diniego.
- II. L'ammissione è deliberata dall'organo periferico dell'Unione competente sul territorio ove l'associando dimora o, in assenza di tale organo, dalla Giunta Federale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato. Avverso l'eventuale diniego è ammesso ricorso dell'interessato al Comitato di Conciliazione.
- III. L'instaurazione del rapporto associativo consegue all'accoglimento della domanda, che può essere comunicato al richiedente con qualsiasi mezzo, nonché all'effettivo pagamento della quota associativa.
- IV. L'assunzione della qualità di associato dà diritto al rilascio della tessera associativa, la quale consente all'intestatario di usufruire di tutti i servizi e le prestazioni che l'Unione eroghi direttamente, nonché di tutte le opportunità e facilitazioni derivanti da convenzioni e patti di qualsiasi natura con chiunque stipulati dall'Unione.
- V. La qualità di associato è intrasmissibile. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 14

Recesso.

- I. Tutti gli associati possono recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi causa dal rapporto associativo. A tal fine, devono dare comunicazione della propria volontà all'Unione, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata da indirizzare alla sede federale.
- II. Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione. Esso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato receduto anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione.
- III. La comunicazione di recesso comporta la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale con effetto dalla sua ricezione da parte dell'Unione, immediatamente ed anche in pendenza del periodo di efficacia del recesso come regolato al comma precedente.

Articolo 15

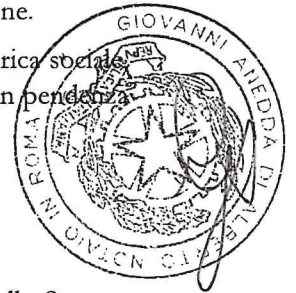
Procedimenti disciplinari ed espulsione.

- I. Gli associati che omettano l'osservanza dei doveri di cui all'art. 12 comma II dello Statuto, nonché coloro che, investiti di una carica sociale, omettano l'osservanza dei doveri ad essa connessi, come regolati dallo Statuto o dai Regolamenti, possono essere destinatari di sanzioni disciplinari. La Giunta Federale, previo parere vincolante del Comitato di Conciliazione, può adottare uno specifico Regolamento inerente i procedimenti disciplinari.
- II. Per le violazioni ritenute meno gravi possono essere adottate le sanzioni del richiamo e della sospensione, la quale comporta la momentanea esclusione del destinatario dall'esercizio dei diritti associativi. Per le violazioni di maggiore gravità può essere adottata la sanzione dell'espulsione, la quale determina la cessazione del rapporto associativo ma non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato espulso anteriormente al momento di efficacia della sanzione. In particolare, l'associato espulso è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene applicata la sanzione disciplinare.
- III. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Giunta Federale, di propria iniziativa ovvero su richiesta motivata degli altri organi sociali, sia federali che locali. I provvedimenti devono essere sempre motivati.
- IV. Le sanzioni disciplinari sono comunicate all'interessato con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione. Entro 15 giorni dalla comunicazione è ammesso il ricorso dell'interessato al Comitato di Conciliazione, da presentarsi con atto scritto recante le motivazioni, spedito a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata da indirizzare alla sede federale.
- IV. Le sanzioni disciplinari hanno efficacia decorso il termine di ricorso al Comitato di Conciliazione. Nel caso di espulsione, il destinatario si intende sospeso sin dalla data della comunicazione. Nel caso di ricorso, la decisione definitiva del Comitato di Conciliazione ha efficacia dalla data della relativa comunicazione all'interessato.
- V. L'espulsione comporta la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale.

Articolo 16

Conciliazione di dispute tra associati.

- I. Qualsiasi controversia sorta tra associati, in materia di diritti disponibili secondo l'ordinamento giuridico generale, anche per ragioni non direttamente riconducibili al rapporto associativo, può essere consensualmente devoluta al giudizio del Comitato di Conciliazione, che procede in veste di "amiable compositeur". La Giunta Federale, previo parere vincolante del Comitato di Conciliazione, può adottare uno specifico Regolamento inerente la conciliazione di tali dispute.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]

- II. Ove i fatti dedotti nel procedimento di conciliazione possano costituire presupposto per l'adozione di un provvedimento disciplinare a norma dell'art. 15 dello Statuto, il Comitato di Conciliazione decide in grado unico anche sull'adozione dell'eventuale sanzione, sentito il parere della Giunta Federale.

Titolo III

Del patrimonio.

Capo I

Della composizione del patrimonio.

Articolo 17

Elementi del patrimonio.

- I. Sono elementi del patrimonio dell'Unione:
- a) un fondo, definito di patrimonio, costituito da disponibilità liquide e destinato al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 4 del C.T.S., composto dagli apporti iniziali dei soci fondatori e dagli ulteriori apporti dei soci e/o da altre entrate dell'Unione, fino a concorrenza con l'importo di € 15.000 (euro quindicimila/00) previsto da tale norma; qualora detto fondo risulti per qualsiasi causa diminuito di oltre un terzo, per un periodo superiore ad un esercizio, la Giunta Federale e, nel caso d'inerzia, il Collegio di Revisione ovvero il Revisore, deliberano senza indugio la ricostituzione del patrimonio minimo attraverso l'apporto straordinario degli associati, ovvero destinando al fondo beni diversi dalle disponibilità liquide che possano utilmente ricostituirne il valore ai sensi della normativa vigente;
 - b) un fondo, definito di gestione, costituito da tutte le altre disponibilità liquide e destinato allo svolgimento delle attività sociali, costituito da tutti gli apporti dei soci non destinati al fondo di cui alla lettera a), nonché da tutti i proventi delle iniziative di raccolta fondi, dai lasciti e dalle donazioni di denaro, dalle erogazioni da parte di qualsiasi ente pubblico, da tutti i proventi diretti e indiretti delle attività sociali di cui all'art. 9 dello Statuto, inclusi quelli delle eventuali attività strumentali diverse ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., nonché da ogni altra tipologia di entrata liquida dell'Unione;
 - c) l'insieme di tutti i beni mobili, materiali ed immateriali, ed immobili di cui l'Unione acquisti a qualsiasi titolo la proprietà.
- II. L'Unione non persegue fini di lucro e l'intero suo patrimonio è destinato in via esclusiva al perseguimento delle finalità sociali.
- III. Ove ne ricorrano i presupposti, la Giunta Federale, previo parere del Collegio di Revisione ovvero del Revisore, può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a specifici affari. Si applicano gli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
- IV. L'Unione può accedere a qualsiasi forma di provvidenza, sia pubblica che da parte di privati, sia essa a fondo perduto che in forma di finanziamento da restituire. Può ricevere finanziamenti, anche erogati dei propri associati, con obbligo di restituzione, purché:
- a) il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; in assenza di forma scritta, qualsiasi erogazione si intende effettuata a titolo di apporto volontario non ripetibile;
 - b) nel caso di finanziamento fruttifero, ove il finanziatore sia un soggetto diverso da un istituto di credito, il tasso di interesse non sia superiore a quello massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 18

Quote sociali.

- I. Le quote sociali sono costituite dagli apporti che i singoli associati sono tenuti a prestare

all'Unione, sulla base di quanto previsto dallo Statuto. La Giunta Federale può adottare un Regolamento inerente la determinazione delle quote sociali.

II. Le quote sociali si distinguono in:

- a) quote d'iscrizione, corrispondenti all'importo determinato periodicamente dalla Giunta Federale, dovute al momento della prima iscrizione all'Unione;
- b) quote ordinarie, corrispondenti all'importo determinato periodicamente dalla Giunta Federale, dovute da tutti gli associati con la sola eccezione dei soci onorari, per ciascun esercizio nel quale permane la loro appartenenza all'Unione, entro la scadenza fissata dalla Giunta Federale;
- c) quote di sostegno, corrispondenti all'importo determinato periodicamente dalla Giunta Federale, anche in misura differenziata a seconda delle caratteristiche dei diversi associati tenuti al loro versamento, dovute dai soli soci sostenitori in aggiunta alle quote d'iscrizione ed alle quote ordinarie, per ciascun esercizio nel quale permane la loro appartenenza all'Unione, entro la scadenza fissata dalla Giunta Federale.

III. Il mancato versamento delle quote determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto. Inoltre, gli associati che non risultino in regola con i versamenti dovuti non possono esercitare il diritto di voto.

IV. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dagli associati all'Unione, non è ripetibile, neanche nel caso di scioglimento dell'ente, salvo che nella sola ipotesi di finanziamento prevista dall'art. 17 comma IV dello Statuto.

V. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dagli associati o da soggetti terzi a favore dell'Unione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'ente in difformità con quanto previsto dallo Statuto, né attribuisce alcuna quota di partecipazione o diritto alla divisione del patrimonio sociale.

Capo II

Degli esercizi sociali.

Articolo 19

Bilancio degli esercizi sociali.

- I. L'Unione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Tiene con diligenza i libri sociali e le scritture contabili ai sensi delle norme generali applicabili.
- II. All'inizio di ciascun esercizio la Giunta Federale può predisporre un piano di previsione per la programmazione finanziaria delle attività federali, sulla base del quale può fissare la misura delle risorse residue da destinate all'attività delle articolazioni territoriali della federazione.
- III. Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, la Giunta Federale approva un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio, redatto a norma dell'art. 13 del C.T.S. e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre ad una relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Unione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- IV. Nella redazione del progetto di bilancio di cui al comma III si terrà conto dei rendiconti annuali trasmessi dalle articolazioni periferiche, a norma del successivo art. 20 dello Statuto.
- V. Ove ne ricorrano le condizioni, nel medesimo termine di cui al comma III la Giunta Federale approva altresì un progetto di bilancio sociale dell'esercizio, redatto a norma dell'art. 14 del C.T.S., ai fini della valutazione dell'impatto sociale generale delle attività svolte.
- VI. Contestualmente all'approvazione dei progetti di cui al comma III ed al comma IV, la Giunta Federale convoca il Consiglio Federale per l'approvazione definitiva, in una data successiva alla scadenza del termine di revisione come previsto dal successivo comma VII, trasmettendo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

altresì copia dei progetti al Collegio di Revisione ovvero al Revisore. I progetti devono rimanere depositati presso la sede federale a disposizione di chiunque voglia consultarli, fino alla data fissata per l'adunanza del Consiglio Federale.

- VII. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dei progetti di cui al comma III ed al comma IV, il Collegio di Revisione ovvero al Revisore effettuano la revisione dei bilanci ed esprimono un parere da trasmettere al Consiglio Federale.
- VIII. Il Consiglio Federale approva in via definitiva i bilanci di cui al comma III ed al comma IV, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di Revisione ovvero dal Revisore ai sensi del comma VII. In caso di mancata approvazione, il Consiglio Federale si aggiorna e fornisce indicazioni alla Giunta Federale per redigere nel più breve tempo possibile un nuovo progetto. Il Collegio di Revisione ovvero il Revisore devono nel più breve tempo possibile esprimere il parere anche sul nuovo progetto.
- IX. I bilanci approvati in via definitiva vengono depositati ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Articolo 20

Dotazioni delle articolazioni periferiche e loro rendicontazioni.

- I. Nel corso di ciascun esercizio l'Unione può dotare le proprie articolazioni territoriali di una quota dei fondi disponibili a livello federale, tenendo conto dell'eventuale programmazione di cui all'art. 19 comma II dello Statuto, nonché del numero di associati che le compongono.
- II. Le articolazioni territoriali, previa autorizzazione da parte della Giunta Federale, possono porre in essere forme di autofinanziamento, attraverso la realizzazione su base territoriale di attività rientranti nel novero di quelle previste dall'art. 9 dello Statuto.
- III. Le Giunte dei Comitati Regionali e di Sezione sono direttamente responsabili verso l'Unione del corretto impiego delle risorse finanziarie di cui dispongono e dei beni di proprietà federale che ricevono in dotazione e/o che acquistano.
- IV. La Giunta Federale, sentito il parere del Collegio di Revisione ovvero del Revisore, può adottare un Regolamento inerente la gestione amministrativa e contabile delle articolazioni territoriali della federazione. In mancanza di tale Regolamento, ciascun Comitato Regionale e Comitato di Sezione può autonomamente determinare le modalità della propria gestione amministrativa e contabile, secondo principi di correttezza e trasparenza. In tutti i casi, le articolazioni periferiche della federazione devono tenere almeno:
 - a) un elenco degli associati che le compongono;
 - b) i libri relativi alle attività dei loro organi;
 - c) un registro di cassa;
 - d) un elenco dei beni di proprietà dell'Unione nella loro disponibilità.
- V. Tutte le articolazioni periferiche della federazione devono redigere un rendiconto annuale della gestione relativa alle proprie attività territoriali. Il rendiconto deve essere redatto in forma semplificata, secondo il principio di cassa. Deve essere corredato da una relazione.
- VI. I Comitati di Sezione provvedono alla redazione del rendiconto entro il termine di 45 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. Il rendiconto deve essere trasmesso nello stesso termine al Comitato Regionale competente per territorio.
- VII. I Comitati Regionali provvedono alla redazione dei propri rendiconti entro il termine di 70 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, tenendo conto dei rendiconti annuali loro trasmessi dai Comitati di Sezione rientranti nell'ambito territoriale di competenza. Entro il medesimo termine i Comitati Regionali trasmettono i loro rendiconti alla Giunta Federale, unitamente a copia dei rendiconti ricevuti dai Comitati di Sezione.
- VIII. La Giunta Federale può formulare osservazioni e richiedere chiarimenti ed esibizione di documenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati di Sezione. Ove i rendiconti non siano ritenuti adeguati, può disporre ispezioni a cura del Tesoriere Federale e/o del Collegio di Revisione ovvero del Revisore.

Titolo IV

Degli organi sociali.

Capo I

Della classificazione degli organi sociali.

Articolo 21

Prestazione volontaria, proroga e rieleggibilità.

- I. Fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dallo Statuto, tutte le persone che assumono funzioni di organo sociale eseguono le proprie prestazioni in regime di volontariato, ai sensi dell'art. 17 del C.T.S.
- II. Alla scadenza, tutte le cariche sociali sono prorogate fino al loro effettivo rinnovo, purché esso avvenga nei tempi e modi previsti dallo Statuto. I soci che accedono alle cariche sociali elettive sono sempre rieleggibili, senza limitazioni.

Articolo 22

Denominazione degli organi sociali e loro necessarietà.

- I. Sono organi necessari dell'Unione:
- il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario Federale;
 - il Tesoriere Federale;
 - la Giunta Federale, che costituisce l'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del C.T.S.;
 - il Consiglio Federale, che costituisce l'organo assembleare deputato alle competenze di cui all'art. 25 lettera c) del C.T.S.;
 - il Congresso Federale; che costituisce l'organo assembleare deputato alle competenze di cui all'art. 25 lettere a), b), d), e), f) g), h) ed i) del C.T.S.;
 - il Revisore ovvero il Collegio di Revisione.
- II. Sono organi eventuali e non necessari dell'Unione:
- il Presidente Onorario;
 - il Gabinetto della Presidenza;
 - il Gabinetto della Segreteria Federale;
 - il Comitato di Conciliazione;
 - le Commissioni Federali ed i loro Coordinatori;
 - i Comitati Regionali, le loro Assemblies, le loro Giunte ed i loro Segretari;
 - i Comitati di Sezione, le loro Assemblies, le loro Giunte ed i loro Segretari;
 - i Delegati Congressuali.

Articolo 23

Creazione di nuovi organi sociali.

- I. Su proposta della Giunta Federale, il Consiglio Federale ha facoltà di creare nuovi organi sociali privi di potere di rappresentanza esterna, senza che ciò determini modifica statutaria.

Capo II

Della Presidenza.

Articolo 24

Il Presidente.

- I. Il Presidente è l'organo federale di vertice, cui compete la legale rappresentanza generale



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'Unione, la direzione di tutte le sue attività e l'amministrazione del suo patrimonio. Vigila sul legittimo ed efficiente andamento delle attività dell'Unione, sia a livello federale che territoriale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, di cui garantisce l'esatta attuazione. D'intesa con la Giunta Federale, esercita tutte le funzioni ed i poteri associativi che non siano espressamente destinati dallo Statuto ad altri organi sociali.

- II. Al Presidente spettano la firma libera e la legale rappresentanza, di fronte a terzi ed in giudizio, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, sia in Italia che all'estero, con ogni e più ampio potere e facoltà, senza limitazioni salvo quanto espressamente previsto nello Statuto, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del C.T.S. Egli ha facoltà di conferire procure speciali e generali per il compimento di qualsiasi atto anche a soggetti terzi non associati. Nei soli specifici casi espressamente indicati dall'art. 29 dello Statuto, ove la rappresentanza di fronte a certi particolari soggetti terzi non spetti in via esclusiva al Segretario Federale, il Presidente la esercita congiuntamente a tale organo, rimanendo tuttavia escluso in capo al Segretario Federale qualsiasi potere di diretta amministrazione e di rappresentanza.
- III. Il Presidente convoca e presiede la Giunta Federale, il Consiglio Federale ed il Congresso Federale, dei quali è membro di diritto, e fissa i programmi di lavoro di tali organi collegiali. Ne cura altresì l'esecuzione dei deliberati. E' membro di diritto di tutte le Commissioni Federali. Nomina tutti gli organi sociali non elettivi, come designati a norma dello Statuto.
- IV. Il Presidente è eletto tra tutti i soci dell'Unione dal Congresso Federale, contestualmente agli altri membri della Giunta Federale, a maggioranza assoluta dei votanti nel caso siano presenti più candidati, ovvero per acclamazione nel caso di candidatura unica. Dura in carica per cinque anni.
- V. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente, i cui poteri sono in tal caso limitati all'ordinaria amministrazione. La cessazione delle funzioni del Presidente determina la contestuale cessazione delle funzioni di tutti i membri della Giunta Esecutiva. Deve pertanto essere convocato un Congresso Federale straordinario per la nuova elezione della Giunta Federale e degli altri organi monocratici che la compongono, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tre mesi successivi al fatto che determina la cessazione delle funzioni del Presidente.
- VI. La Giunta Federale può assegnare al Presidente un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. In ogni caso, il Presidente ha diritto al rimborso di tutte le spese che eventualmente sostenga per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 25

Il Vicepresidente.

- I. Il Vicepresidente assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni, sostituendolo quando momentaneamente impossibilitato.
- II. Ai sensi dell'art. 24 comma V dello Statuto, il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di quest'ultimo. I poteri presidenziali sono in tal caso limitati all'ordinaria amministrazione.
- III. Ai sensi dell'art. 29 comma XI dello Statuto, il Vicepresidente assume le funzioni di Segretario Federale nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di quest'ultimo.
- VII. Il Vicepresidente è eletto tra tutti i soci dell'Unione dal Congresso Federale, contestualmente agli altri membri della Giunta Federale, a maggioranza assoluta dei votanti nel caso siano presenti più candidati, ovvero per acclamazione nel caso di candidatura unica. Dura in carica per cinque anni. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, il Consiglio Federale elegge tra i propri membri un sostituto, che rimane in carica fino al successivo Congresso Federale.

Articolo 26

Il Tesoriere Federale.

- I. Il Tesoriere Federale assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni, in

particolare coadiuvandolo nelle attività di gestione del patrimonio sociale e fungendo altresì da segretario per le adunanze della Giunta Federale. E' corresponsabile con il Presidente per la tenuta dei libri e registri sociali, come prescritti dal C.T.S. e da tutte le altre normative generali applicabili, di cui è depositario e custode.

- II. Il Tesoriere cura la gestione della cassa centrale dell'Unione e ne tiene idonea contabilità. Compila l'inventario dei beni di proprietà dell'Unione. Predispone la bozza dei progetti di bilancio previsti dall'art. 19 dello Statuto ed effettua ogni opportuna verifica sulla gestione delle articolazioni territoriali dell'Unione, come previsto dall'art. 20 dello Statuto.
- III. Il Tesoriere Federale riferisce prontamente alla Giunta Federale circa le eventuali incongruità economico/contabili riscontrate, l'inopportunità ovvero l'inefficienza ovvero la non economicità di atti di gestione federali o locali, l'incapienza della cassa rispetto a determinate attività prospettate, nonché quant'altro ritenga opportuno segnalare per la migliore gestione economico/contabile dell'Unione.
- IV. Il Tesoriere Federale è eletto tra tutti i soci dell'Unione dal Congresso Federale, contestualmente agli altri membri della Giunta Federale, a maggioranza assoluta dei votanti nel caso siano presenti più candidati, ovvero per acclamazione nel caso di candidatura unica. Dura in carica per cinque anni. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, il Consiglio Federale elegge tra i propri membri un sostituto, che rimane in carica fino al successivo Congresso Federale.



Articolo 27

Il Presidente Onorario.

- I. Il Presidente Onorario è organo eventuale. Consiglia il Presidente nello svolgimento della sua funzione e rappresenta moralmente l'Unione, incarnandone lo spirito e promuovendone le finalità. Resta escluso in capo a tale organo qualsiasi potere di diretta amministrazione del patrimonio sociale e di rappresentanza generale o in giudizio.
- II. Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Federale su proposta della Giunta Federale, tra tutti i soci dell'Unione, anche onorari. Dura in carica per il periodo fissato all'atto della designazione e può essere revocato. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso non è necessario procedere alla sostituzione.
- III. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Federale, del Congresso Federale e di tutte le Commissioni Federali. Ove sia nominato tra i soci onorari, partecipa a tali organi senza diritto di voto e la sua presenza non è computata ai fini del quorum.

Articolo 28

Gabinetto della Presidenza.

- I. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Presidente Onorario possono coordinare le proprie attività riunendosi in sessioni periodiche del Gabinetto di Presidenza, che è organo eventuale dell'Unione e non può assumere le attribuzioni della Giunta Federale.
- II. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Gabinetto della Presidenza può essere coadiuvato da collaboratori, anche non soci dell'Unione, anche non volontari. A tal fine, la Giunta Federale può assegnare un fondo destinato all'attività di assistenza a tale organo.

Capo III

Della Segreteria Federale.

Articolo 29

Il Segretario Federale.

- I. Il Segretario Federale coordina e sovrintende tutte le attività dell'Unione, attuandone a livello centrale tutti i programmi e gli indirizzi, nonché dirigendone le politiche di tesseramento, di

concerto con il Presidente e tutti gli altri organi preposti alle varie funzioni associative. E' il principale portavoce dell'Unione, di cui dirige le comunicazioni esterne ed istituzionali.

- II. Ove l'Unione consegua lo stato di associazione rappresentativa di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 137 del C.d.c., il Segretario Federale la rappresenta in seno al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 136 del C.d.c.
- III. Ove l'Unione consegua lo stato di ente membro del comitato di gestione del fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, ai sensi dell'art. 18, comma I lett. d) della Legge 23 febbraio 1999 n. 44, il Segretario Federale la rappresenta in seno a tale organismo istituito presso il Ministero dell'Interno.
- IV. Ove l'Unione esprima un proprio rappresentante in seno a qualsiasi organismo collegiale di natura pubblica, istituito da qualsivoglia ente sia in Italia che all'estero, tale rappresentanza compete in via principale al Segretario Federale, che può declinarla a favore del Presidente o, d'intesa con tale organo, delegarla ad un membro del proprio Gabinetto.
- V. In via generale, il Segretario Federale rappresenta l'Unione, con pieno potere negoziale e di firma, salvo quanto precisato nel prosieguo, specificamente ed esclusivamente di fronte a:
 - a) tutti gli organi politici ed amministrativi di qualsivoglia livello pubblico, sia locali che nazionali, nonché sovranazionali, inclusi gli organi della diplomazia;
 - b) i sindacati e le altre similari istituzioni ed enti rappresentativi a livello nazionale o sovranazionale di particolari categorie di soggetti, siano essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consumatori e/o utenti, produttori e/o distributori di beni e servizi, artigiani e/o imprenditori e/o liberi professionisti, lavoratori e/o pensionati, datori di lavoro, gruppi etnici e/o religiosi, persone con disabilità e/o rese deboli da eventi e/o condizioni di qualsiasi natura e/o reati subiti, *etc.*;
 - c) le organizzazioni comunque denominate che rappresentano e governano le confessioni religiose.

In relazione ai rapporti con i soggetti di cui sopra, per i soli casi in cui l'Unione debba assumere obbligazioni aventi natura patrimoniale, la rappresentanza e la firma spettano congiuntamente al Segretario Federale ed al Presidente. In nessun caso il Segretario Federale ha poteri diretti di amministrazione del patrimonio dell'Unione, né di rappresentanza generale ed in giudizio della medesima.

- VI. Per tutte le attività poste in essere quale rappresentante dell'Unione, il Segretario Federale riferisce costantemente al Presidente e periodicamente alla Giunta Federale.
- VII. Il Segretario Federale è membro di diritto della Giunta Federale, del Consiglio Federale e di tutte le Commissioni Federali. Presiede il Gabinetto della Segreteria Federale.
- VIII. Esprime un parere vincolante sulla nomina dei Segretari Regionali e dei Coordinatori delle Commissioni Federali, nonché sull'adozione di tutti i Regolamenti.
- IX. Supervisiona le attività di tutte le articolazioni territoriali dell'Unione, esercitando anche funzioni generali d'indirizzo, a mezzo circolari, e d'ispezione, a mezzo visita. Ove occorra, provvede in via d'urgenza alla revoca dei Segretari Regionali o di Sezione, salvo successiva ratifica della Giunta Federale o del competente Comitato Regionale.
- X. Il Segretario Federale è eletto tra tutti i soci dell'Unione dal Congresso Federale, contestualmente agli altri membri della Giunta Federale, a maggioranza assoluta dei votanti nel caso siano presenti più candidati, ovvero per acclamazione nel caso di candidatura unica. Dura in carica per cinque anni.
- XI. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Segretario Federale, ne assume le funzioni il Vicepresidente. La cessazione delle funzioni del Segretario Federale determina la contestuale cessazione delle funzioni di tutti i membri della Giunta Esecutiva. Deve pertanto essere convocato un Congresso Federale straordinario per la nuova elezione della Giunta Federale

e degli altri organi monocratici che la compongono, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tre mesi successivi al fatto che determina la cessazione delle funzioni del Segretario Federale.

- XII. La Giunta Federale può assegnare al Segretario Federale un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. In ogni caso, il Segretario Federale ha diritto al rimborso di tutte le spese che eventualmente sostenga per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 30

Il Gabinetto della Segreteria Federale.

- I. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Federale può essere coadiuvato da un Gabinetto della Segreteria Federale, i cui componenti effettivi sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Federale, tra i soci dell'Unione.
- II. All'atto della nomina o successivamente ad esso, il Segretario Federale, d'intesa con il Presidente, conferisce a ciascun membro del Gabinetto una specifica funzione. Possono essere nominati uno o più Vicesegretari Federali, uno o più Responsabili di specifiche attività o progetti, uno o più Rappresentanti dell'Unione di fronte a specifiche istituzioni, uno o più Consiglieri della Segreteria Federale.
- III. Il Gabinetto della Segreteria Federale ha sede presso l'ufficio del Segretario Federale, come regolato dall'art. 6 comma III dello Statuto. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Gabinetto può avvalersi di collaboratori anche non soci dell'Unione, anche non volontari. A tale scopo, la Giunta Federale può assegnare un fondo spese destinato allo svolgimento delle attività del Gabinetto.

Capo IV

Della Giunta Federale e del Consiglio Federale.

Articolo 31

La Giunta Federale.

- I. La Giunta Federale è l'organo collegiale deputato all'amministrazione del patrimonio dell'Unione ed alla supervisione di tutte le sue attività. Ad essa spettano tutte le competenze previste dallo Statuto e, inoltre, d'intesa con il Presidente, essa esercita tutte le funzioni ed i poteri associativi che non siano espressamente destinati dallo Statuto ad altri organi sociali.
- II. La Giunta Federale si compone di cinque, sette o nove membri effettivi, per come deliberato di volta in volta dal Congresso Federale. Ne sono membri di diritto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Federale ed il Tesoriere, il quale funge da segretario delle adunanze. Gli altri componenti vengono eletti dal Congresso Federale, tra tutti i soci dell'Unione, a maggioranza assoluta dei votanti. Dura in carica per cinque anni.
- III. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro della Giunta Federale diverso dal Presidente e dal Segretario Federale, il Consiglio Federale elegge un sostituto, che dura in carica fino al successivo Congresso Federale e, comunque, per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.
- IV. La Giunta Federale è convocata dal Presidente, di propria iniziativa ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Segretario Federale o di almeno due suoi altri componenti. Ove il Presidente sia impossibilitato provvede il Vicepresidente. La convocazione può avvenire con qualsiasi modalità, purché sussista prova della ricezione della relativa comunicazione da parte di tutti gli aventi diritto, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, salvo casi di motivata urgenza. Ove tutti i membri della Giunta Federale siano presenti alla riunione e nessuno si opponga, essa può tenersi anche senza preventiva formale convocazione. La partecipazione degli aventi diritto alle adunanze può avvenire anche da remoto, in videoconferenza o mediante collegamento telefonico.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.S.', 'Gue.', and others.]

V. La Giunta Federale è regolarmente costituita con la presenza del Presidente e del Segretario Federale, oltre ad almeno:

- un altro membro, se l'organo è complessivamente composto da cinque membri;
- altri tre membri, se l'organo è complessivamente composto da sette membri;
- altri cinque membri, se l'organo è complessivamente composto da nove membri.

Se il Presidente ed il Segretario Federale non sono presenti, la Giunta Federale è comunque regolarmente costituita se entrambi comunicano di essere informati della riunione e di non opporsi, quando partecipino altri membri che consentano comunque il raggiungimento del quorum totale di presenze necessario a seconda della composizione dell'organo.

VI. Le deliberazioni della Giunta Federale sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione. Il voto è espresso sempre in modo palese ed il verbale dell'adunanza deve dare atto degli eventuali voti contrari. In caso di parità il voto del Presidente determina l'esito della votazione.

VII. Ove sussistano conflitti d'interesse del singolo componente della Giunta Federale in relazione a specifiche deliberazioni, il membro interessato è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla trattazione del solo specifico argomento e dal relativo voto. In tal caso, la momentanea mancanza del membro astenuto non è considerata ai fini del computo del quorum totale di presenze di cui al comma V.

VIII. Tutti i membri della Giunta Federale hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione a tutti i documenti ed a tutti i locali dell'Unione, sia presso le sedi federali che presso le eventuali sedi periferiche.

Articolo 32

Il Consiglio Federale.

I. Il Consiglio Federale è l'organo assembleare deputato alla programmazione generale delle attività dell'Unione, sulla base delle linee guida fissate per ciascun quinquennio dal Congresso Federale, nonché all'approvazione dei bilanci degli esercizi sociali, ai sensi dall'art. 25 lett. c) del C.T.S. Ad esso spettano tutte le competenze previste dallo Statuto e, inoltre, tutte le decisioni che la Giunta Federale ritenga, per motivate ragioni, di sottoporre a tale organo.

II. Il Consiglio Federale si compone di un numero variabile di membri effettivi. Ne sono membri di diritto:

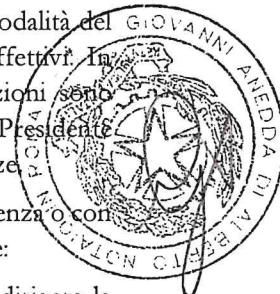
- a) tutti i membri della Giunta Federale;
- b) tutti i membri del Gabinetto della Segreteria Federale;
- c) il Presidente Onorario, senza diritto di voto qualora nominato tra i soci onorari;
- d) il Revisore ovvero tutti i membri del Collegio di Revisione;
- e) tutti i membri del Comitato di Conciliazione;
- f) tutti i Segretari Regionali;
- g) tutti i Coordinatori delle Commissioni Federali;
- h) tutti i soci fondatori, fintanto che permanga il loro rapporto associativo.

III. Sono inoltre membri elettivi del Consiglio Federale un numero variabile di Consiglieri, determinato sulla base del numero totale dei soci dell'Unione nel momento dell'elezione, pari ad uno ogni trecento associati. Tali Consiglieri vengono eletti dal Congresso Federale, tra tutti i soci ordinari e sostenitori dell'Unione, a maggioranza assoluta dei votanti. Durano in carica per cinque anni.

IV. Il Consiglio Federale è ordinariamente convocato dal Presidente almeno una volta per ciascun esercizio, al fine di procedere all'approvazione dei bilanci. Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta la Giunta Federale lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata del Segretario Federale o di almeno un sesto dei suoi membri effettivi. Ove il Presidente sia impossibilitato provvede il Vicepresidente. La convocazione può avvenire con qualsiasi modalità, purché sussista prova della ricezione della relativa comunicazione da parte

di tutti gli aventi diritto, con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi, salvo casi di motivata urgenza. Ove tutti i membri del Consiglio Federale siano presenti alla riunione e nessuno si opponga, essa può tenersi anche senza preventiva formale convocazione.

- V. Il Consiglio Federale è regolarmente costituito con la partecipazione del Presidente e del Segretario Federale e con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi. Se il Presidente ed il Segretario Federale non sono presenti, il Consiglio Federale è comunque regolarmente costituito se entrambi comunicano di essere informati della riunione e di non opporsi.
- VI. Il Consiglio Federale può dotarsi di un proprio Regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi. In mancanza, la regolamentazione dei lavori è fissata dal Presidente, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione ed in caso di parità il voto del Presidente determina l'esito della votazione. Il Presidente designa un segretario delle adunanze.
- VII. I lavori del Consiglio Federale possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, se così deciso dalla Giunta Federale, a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità dei partecipanti, nonché dirigere la seduta e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al segretario dell'adunanza di percepire adeguatamente tutti gli eventi della stessa, ai fini della loro verbalizzazione;
 - c) sia consentito a tutti i partecipanti di interagire in tempo reale nella discussione e di votare simultaneamente, in modo conforme alle modalità previste per ciascuna votazione.
- VIII. In caso di momentanea e documentata impossibilità a presenziare personalmente ad una riunione che non preveda le modalità di partecipazione da remoto, i membri del Consiglio Federale diversi dai membri della Giunta Federale possono farsi rappresentare con delega scritta da parte di altri membri dello stesso organo: ciascun presente può ricevere al massimo tre deleghe.
- IX. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro del Consiglio Federale:
- a) se trattasi di socio fondatore o del Presidente Onorario, non si procede alla sua sostituzione;
 - b) se trattasi un membro di diritto del Consiglio Federale, ad eccezione del Presidente e del Segretario Federale, subentra il socio che lo sostituisce nell'incarico associativo da cui deriva la partecipazione al Consiglio Federale; in mancanza di tale sostituzione, non si procede;
 - c) se trattasi di un membro elettivo, subentra il primo dei non eletti in occasione dell'ultima elezione; in assenza, si procede alla cooptazione di un membro scelto a maggioranza tra i Segretari di Sezione.



Capo V

Del Congresso Federale e dei Delegati Federali

Articolo 33

Il Congresso Federale.

- I. Il Congresso Federale è l'organo d'indirizzo delle politiche di lungo periodo dell'Unione e costituisce l'assemblea elettorale per la nomina delle cariche elettive dell'ente. Ad esso spettano tutte le competenze previste dallo Statuto e, inoltre, tutte le decisioni che il Consiglio Federale ritenga, per motivate ragioni, di sottoporre a tale organo, nonché le funzioni specificamente indicate dall'art. 25 lett. a), b), d), f), h) ed i) del C.T.S.
- II. Il Congresso Federale si tiene in via ordinaria ogni cinque anni. Nei casi previsti dallo Statuto ovvero per iniziativa del Consiglio Federale può essere convocato in via straordinaria tutte le

volte che sia necessario. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso inviato a tutti gli aventi diritto, almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data per la seconda convocazione ed il programma dei lavori.

- III. Il Congresso Federale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti effettivi pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti partecipanti. La seconda convocazione non può essere fissata nella medesima data della prima. Il Congresso Federale può dotarsi di un regolamento sul proprio funzionamento: in mancanza, la regolamentazione dei lavori è fissata dal Presidente, che designa un segretario dell'adunanza. Salvo che per i soli casi previsti dallo Statuto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti ed in caso di parità il voto del Presidente determina l'esito della votazione.
- IV. I lavori del Congresso Federale possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, alle medesime condizioni previste dall'art. 32 comma VII dello Statuto. In caso di momentanea e documentata impossibilità a presenziare personalmente ad una riunione che non preveda le modalità di partecipazione da remoto, i membri del Congresso Federale diversi dai membri della Giunta Federale possono farsi rappresentare con delega scritta da parte di altri membri dello stesso organo: ciascun presente può ricevere al massimo tre deleghe.
- V. Il Congresso Federale si compone di un numero variabile di membri effettivi. Ne sono membri di diritto:
- a) tutti i membri del Consiglio Federale, anche elettivi, come indicati all'art. 32 comma II e comma III dello Statuto;
 - b) tutti i membri delle Giunte Regionali;
 - c) tutti i Segretari di Sezione;
 - d) tutti i membri effettivi delle Commissioni Federali;
 - e) tutti i soci onorari, che partecipano ai lavori senza diritto di voto.
- VI. Sono inoltre membri elettivi del Congresso Federale un numero variabile di Delegati Federali, determinato come previsto dal successivo articolo.

Articolo 34

I Delegati Federali.

- I. I Delegati Federali sono eletti tra i soci ordinari e sostenitori dai Comitati di Sezione, quali rappresentanti di tali articolazioni territoriali in seno al Congresso Federale. Trattandosi di organo eventuale, laddove non ricorra nessuno dei presupposti di cui al successivo comma II del presente articolo non si procede alla nomina dei Delegati Federali ed il Congresso Federale rimane costituito unicamente dai membri di diritto, come individuati al precedente art. 33 comma V dello Statuto.
- II. Il numero totale dei Delegati Federali è determinato secondo i seguenti criteri:
- a) ciascun Comitato di Sezione ha diritto di esprimere un proprio Delegato Federale: pertanto, dovrà esserne eletto almeno uno per ciascuno di essi;
 - b) i Comitati di Sezione con un numero di componenti superiore a cento eleggeranno tanti Delegati Federali quanti ne competeranno in ragione dei propri membri, in rapporto di uno ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta;
 - c) laddove sussistano Comitati Regionali privi di Comitati di Sezione costituiti entro il territorio di loro competenza, tali Comitati Regionali saranno surrogati nel diritto di esprimere i Delegati Federali corrispondenti al numero di soci dell'Unione appartenenti al territorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) che precedono.

- III. I Delegati Federali sono eletti nei tre mesi precedenti l'indizione di ciascun Congresso Federale ordinario. A tale scopo, entro tale termine la Giunta Federale invia a tutti i Comitati di Sezione ed ai Comitati Regionali di cui al comma II lett. c) un preavviso di convocazione del Congresso Federale, indicando le elezioni dei Delegati Federali, da attuarsi a cura di ciascuna articolazione territoriale secondo la propria autonoma organizzazione, nel rispetto dei principi di partecipazione democratica di tutti i soci aventi diritto al voto e di trasparenza nella conduzione delle operazioni elettorali. La Giunta Federale vigila sul corretto andamento delle elezioni e ne dispone l'annullamento e la reiterazione qualora ravvisi brogli o gravi irregolarità. Avverso i risultati delle elezioni ed i provvedimenti eventualmente adottati dalla Giunta Federale è ammesso il ricorso al Comitato di Conciliazione, che decide nel più breve tempo possibile.
- IV. I Delegati Federali eletti per il Congresso Federale ordinario partecipano agli eventuali Congressi Federali straordinari indetti nel corso del quinquennio.



Capo VI

Degli altri organi federali.

Articolo 35

Il Revisore ed il Collegio di Revisione.

- I. Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori costituisce l'organo di controllo e revisione delle attività amministrative dell'Unione, esercitando le funzioni di cui all'art. 30 comma VI e comma VII del C.T.S. E' inoltre organo consultivo della Giunta Federale per tutte le decisioni di carattere amministrativo o comunque a contenuto patrimoniale che la stessa intenda sottoporre a tale parere. Il Congresso Federale determina la composizione di tale organo ed elegge i suoi componenti tra tutti i soci dell'Unione, eccettuati quelli onorari.
- II. Nel caso di nomina di un Revisore, il Congresso Federale può determinare la nomina di un Revisore Supplente. Nel caso di nomina di un Collegio dei Revisori, tale organo si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi quando impossibilitati o nel caso di conflitto d'interessi.
- III. Il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri effettivi un Presidente, il quale designa un Segretario. Può dotarsi di un Regolamento inerente il proprio funzionamento. I lavori del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, alle medesime condizioni previste dall'art. 32 comma VII dello Statuto.
- IV. Nei casi di obbligatorietà del controllo previsti dall'art. 30 comma II del C.T.S., il Revisore ovvero almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere individuato tra soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397 comma II del codice civile. Nei casi di obbligatorietà della revisione, ai sensi dell'art. 31 comma I del C.T.S., il Revisore ovvero tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere individuati tra soggetti professionali iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- V. Il Revisore ovvero i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per un quinquennio. All'atto della nomina il Congresso Federale può assegnare un compenso per lo svolgimento delle funzioni di tale organo. In ogni caso, Il Revisore ovvero tutti i componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso di tutte le spese che eventualmente sostengano per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 36

Il Comitato di Conciliazione.

- I. Il Comitato di Conciliazione è l'organo di composizione di tutte le dispute interne all'Unione e ad esso spettano tutte le competenze previste dallo Statuto, oltre a tutte le decisioni che la Giunta Federale ritenga, per motivate ragioni, di sottoporre a tale organo.

- II. Il Comitato di Conciliazione è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri sono designati per un periodo di tre anni dal Consiglio Federale, tra i propri componenti effettivi. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi quando impossibilitati o nel caso di conflitto d'interessi.
- VI. Il Comitato di Conciliazione elegge tra i propri membri effettivi un Presidente, il quale designa un Segretario. Può dotarsi di un Regolamento inerente il proprio funzionamento, anche con riguardo alla funzione prevista dall'art. 16 dello Statuto.
- VII. I lavori del Comitato di Conciliazione possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, alle medesime condizioni previste dall'art. 32 comma VII dello Statuto.

Articolo 37

Le Commissioni Federali.

- I. Le Commissioni Federali sono istituite per iniziativa della Giunta Federale, con lo scopo di attuare specifiche finalità e/o sviluppare specifici progetti in seno alle attività proprie dell'Unione. Possono esserne membri tutti i soci dell'Unione. La composizione ed il funzionamento di ciascuna di esse sono previsti dalla delibera con cui la Giunta Federale le istituisce.
- II. Ciascuna Commissione Federale è presieduta da un Coordinatore, designato dalla Giunta Federale tra tutti i soci dell'Unione.
- III. Ove le competenze di una Commissione Federale risultino concorrenti con quelle di altri organi previsti dallo Statuto, essa avrà funzione di organo consultivo a disposizione di quell'organo sociale, cui lo Statuto attribuisce le medesime specifiche competenze.

Capo VIII

Degli organi territoriali.

Articolo 38

I Comitati Regionali.

- I. I Comitati Regionali sono l'articolazione territoriale intermedia della federazione e fungono da coordinamento delle attività dei Comitati di Sezione ricadenti sul territorio di loro competenza. Vengono istituiti dalla Giunta Federale su proposta del Segretario Federale, se del caso anche raggruppando più regioni geografiche all'interno del medesimo Comitato Regionale.
- II. I Comitati Regionali sono costituiti da tutti gli associati dell'Unione che dimorano entro il territorio di loro competenza. Sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Devono rispettare ed attuare lo Statuto, i Regolamenti e la programmazione federale.
- III. Ciascun Comitato Regionale è diretto da un Segretario Regionale, designato dalla Giunta Federale su proposta del Segretario Federale e nominato dal Presidente. Il Segretario Regionale esercita, su base locale, le medesime funzioni assegnate al Segretario Federale dall'art. 29 comma I dello Statuto; inoltre supervisiona le attività di tutti i Comitati di Sezione presenti all'interno del territorio di propria competenza, esercitando anche funzioni generali d'indirizzo, a mezzo circolari, e d'ispezione, a mezzo visita. La competenza del Segretario Regionale è comunque sempre sussidiaria rispetto a quella degli organi federali che intervengano direttamente in sede locale. Il Segretario Regionale esprime un parere vincolante sulla nomina dei Segretari di Sezione e, ove occorra, provvede in via d'urgenza alla loro revoca, salvo successiva ratifica della competente Giunta Regionale. E' membro di diritto della propria Giunta Regionale, nonché del Consiglio Federale e del Congresso Federale.

- IV. Ciascun Comitato Regionale elegge tra i propri componenti una Giunta Regionale, composta sul modello della Giunta Federale, la quale indica tra i propri componenti le diverse funzioni sociali. Tale organo collegiale coadiuva il Segretario Regionale nello svolgimento delle proprie funzioni ed esercita, su base locale, le medesime funzioni assegnate alla Giunta Federale dall'art. 31 comma I dello Statuto. La competenza della Giunta Regionale è comunque sempre sussidiaria rispetto a quella degli organi federali che intervengano direttamente in sede locale. La composizione e le modalità di elezione della Giunta Regionale sono stabilite dai Regolamenti locali.
- V. Nell'ambito di ciascun Comitato Regionale viene indetta, almeno una volta l'anno, nel termine di cui all'art. 20 comma VII dello Statuto, l'Assemblea Regionale, di cui sono membri effettivi tutti i soci dell'Unione che dimorano sul territorio di competenza del Comitato Regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma VI. L'Assemblea, sulla base dell'autonomia riconosciuta a ciascuna articolazione territoriale dell'Unione, redige ed approva, secondo principi di partecipazione democratica e riconoscendo un voto per ogni associato, un Regolamento locale ispirato da principi democratici e solidaristici, liberamente adottato in armonia con lo Statuto ed i Regolamenti federali. Il Segretario Regionale riferisce annualmente all'Assemblea Regionale circa le attività poste in essere dal Comitato Regionale.
- VI. Laddove l'elevato numero dei soci dell'Unione dimoranti sul territorio di competenza del Comitato Regionale lo richieda, previa autorizzazione della Giunta Federale, l'Assemblea Regionale può deliberare la propria trasformazione in Congresso Regionale. In tal caso, ciascuna Assemblea di Sezione provvede all'elezione dei Delegati Regionali, sulla base del modello federale, in numero e con le modalità determinate all'atto della delibera di trasformazione dell'Assemblea Regionale in Congresso Regionale. Il Congresso Regionale sostituisce l'Assemblea Regionale nell'esercizio di tutte le attribuzioni ad essa spettanti.
- VII. I lavori dell'Assemblea Regionale ovvero del Congresso Regionale possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, se così deciso dalla Giunta Regionale, alle medesime condizioni previste dall'art. 32 comma VII dello Statuto. In caso di momentanea e documentata impossibilità a presenziare personalmente ad una riunione che non preveda le modalità di partecipazione da remoto, gli associati diversi dai membri della Giunta Regionale possono farsi rappresentare con delega scritta da parte di altri associati: ciascun presente può ricevere al massimo tre deleghe.
- VIII. Ciascun Comitato Regionale approva, in sede di Assemblea Regionale ovvero di Congresso Regionale, il rendiconto dell'esercizio di cui all'art. 20 comma V dello Statuto. Il Regolamento locale può prevedere una forma di revisione e le altre norme per l'approvazione del rendiconto.

Articolo 39

I Comitati di Sezione.

- I. I Comitati di Sezione sono l'articolazione territoriale finale della federazione e fungono da centro di aggregazione per lo svolgimento di tutte le attività degli associati dell'Unione che dimorano entro il territorio di loro competenza.
- II. La costituzione dei Comitati di Sezione avverrà gradualmente, in ragione della richiesta da parte dei soci dimoranti in un determinato territorio e/o dell'entità di interventi ed azioni che l'Unione sarà chiamata a svolgere, o intraprenderà di sua iniziativa, in determinate zone del territorio nazionale. La richiesta di costituzione di un Comitato di Sezione può essere presentata al competente Comitato Regionale da qualsiasi soggetto che vi abbia interesse. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri le ragioni della stessa. L'autorizzazione è concessa dalla Giunta Regionale su parere vincolante del Segretario Regionale e, contestualmente ad essa, si procede alla designazione del Segretario di Sezione. Ove sul territorio non sia presente un Comitato Regionale, la competenza all'autorizzazione è federale. La costituzione può avvenire anche per autonoma iniziativa della Giunta Regionale, in tal caso su autorizzazione della Giunta Federale.



- III. I Comitati di Sezione sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Devono rispettare ed attuare lo Statuto, i Regolamenti e la programmazione federale, nonché tutte le norme e la programmazione regionali.
- IV. Ciascun Comitato di Sezione è diretto da un Segretario di Sezione, designato dalla Giunta Regionale su proposta del Segretario Regionale. Il Segretario di Sezione esercita, su base locale, le medesime funzioni assegnate al Segretario Federale dall'art. 29 comma I dello Statuto; la competenza del Segretario di Sezione è comunque sempre sussidiaria rispetto a quella degli organi federali e regionali che intervengano direttamente in sede locale. Il Segretario di Sezione è membro di diritto del Congresso Federale e, nel caso il Comitato Regionale di riferimento abbia deliberato di istituire il Congresso Regionale ai sensi dell'art. 39 comma VI dello Statuto, è altresì membro di diritto di tale organo.
- V. Ciascun Comitato di Sezione elegge tra i propri componenti una Giunta di Sezione, composta sul modello della Giunta Regionale di riferimento, la quale indica tra i propri componenti le diverse funzioni sociali. Tale organo collegiale coadiuva il Segretario di Sezione nello svolgimento delle proprie funzioni ed esercita, su base locale, le medesime funzioni assegnate alla Giunta Federale dall'art. 31 comma I dello Statuto. La competenza della Giunta di Sezione è comunque sempre sussidiaria rispetto a quella degli organi federali e regionali che intervengano direttamente in sede locale. La composizione e le modalità di elezione della Giunta di Sezione sono stabilite dai Regolamenti locali.
- VI. Nell'ambito di ciascun Comitato di Sezione viene indetta, almeno una volta l'anno, nel termine di cui all'art. 20 comma VI dello Statuto, l'Assemblea di Sezione, di cui sono membri effettivi tutti i soci dell'Unione che dimorano sul territorio di competenza del Comitato di Sezione. L'Assemblea, sulla base dell'autonomia riconosciuta a ciascuna articolazione territoriale dell'Unione, redige ed approva, secondo principi di partecipazione democratica e riconoscendo un voto per ogni associato, un Regolamento locale ispirato da principi democratici e solidaristici, liberamente adottato in armonia con lo Statuto ed i Regolamenti federali e regionali. Il Segretario di Sezione riferisce annualmente all'Assemblea di Sezione circa le attività poste in essere dal Comitato di Sezione.
- VII. I lavori dell'Assemblea di Sezione possono svolgersi anche da remoto, in videoconferenza o con altre modalità tecnologiche, se così deliberato dalla Giunta di Sezione previo parere della Giunta Regionale, alle medesime condizioni previste dall'art. 32 comma VII dello Statuto. In caso di momentanea e documentata impossibilità a presenziare personalmente ad una riunione che non preveda le modalità di partecipazione da remoto, gli associati diversi dai membri della Giunta di Sezione possono farsi rappresentare con delega scritta da parte di altri associati: ciascun presente può ricevere al massimo tre deleghe.
- VIII. Ciascun Comitato di Sezione approva, in sede di Assemblea di Sezione, il rendiconto dell'esercizio di cui all'art. 20 comma V dello Statuto. Il Regolamento locale può prevedere una forma di revisione e le altre norme per l'approvazione del rendiconto.
- IX. Nella loro azione e programmazione i Comitati di Sezione sono animati da spirito democratico e solidaristico. In tal senso essi prestano la massima cooperazione per la promozione, l'organizzazione e il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, cooperando attivamente con gli organi federali e regionali e con gli altri Comitati di Sezione.

Titolo V

Delle modifiche e dell'estinzione dell'Unione.

Articolo 40

Modifiche dello Statuto ed operazioni straordinarie.

- I. Lo Statuto dell'Unione può essere modificato per delibera del Congresso Federale, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi, anche in seconda convocazione.

- II. Con la medesima maggioranza prevista per la modifica dello Statuto, il Congresso Federale può deliberare l'approvazione di qualsiasi operazione straordinaria ammessa dall'art. 42 bis del codice civile.

Articolo 40

Estinzione dell'Unione e devoluzione del patrimonio.

- I. L'Unione si estingue nei seguenti casi:
- a) per delibera di scioglimento, adottata dal Congresso Federale con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto, nel caso di perdurante impossibilità ovvero incapacità di raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) qualora tutti gli associati vengano a mancare: in tal caso compete al Presidente dichiarare l'avveramento della condizione e procedere alle conseguenti attività e comunicazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - c) qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 comma 5 del C.T.S., salvo che il patrimonio non venga ricostituito ai sensi dell'art. 17 comma I lett. a) dello Statuto.
- II. In tutti i casi di estinzione, compete alla Giunta Federale, se ancora in essere, ovvero al solo Presidente la liquidazione dell'ente, secondo la normativa di cui al C.T.S. ed al codice civile.
- III. In tutti i casi in cui si addivenga all'estinzione dell'Unione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del C.T.S. e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, come deciso dalla Giunta Federale o, in mancanza, dal Presidente.



The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a gear and a star, surrounded by the text "GIUNTA FEDERALE" at the top and "ALBERTO NOTARI" at the bottom. The stamp is partially obscured by a signature.